

## **TI\_GERICHTE 33.2008.1 vom 14. Februar 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2008.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2008.1)

FR: TI\_GERICHTE 33.2008.1 du 14 février 2008

IT: TI\_GERICHTE 33.2008.1 del 14 febbraio 2008

### **Regeste**

Decisione negativa. Ricorso alla Cassa. Divieto del formalismo eccessivo. Reformatio in pejus: Cassa deve segnalare il rischio di peggioramento E la possibilità di ritirare l'opposizione. Cassa doveva prima fare perizie, poi avvisare l'assicurato di poter ritirare l'opposizione se c'era un peggioramento

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione un ricorso e non un'opposizione come prevede la legge. Tuttavia, è di meridiana evidenza che la sua volontà era di opporsi alla decisione di rifiuto della PC del 26 novembre 2007 presso l'autorità stessa che l'ha emanata, come egli ha ben specificato nel suo atto, palesemente non era intenzione del signor RI 1 inoltrare direttamente un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Contestare il procedere dell'assicurato che ha unicamente commesso l'errore di impropriamente intitolare "ricorso" la sua lamentela, peraltro correttamente inoltrata alla competente Cassa di compensazione e non al TCA, non può che dare luogo alla violazione dei citati artt. 9 e 29 Cost. fed., costituendo ciò un formalismo eccessivo da parte della Cassa cantonale di compensazione. Il comportamento dell'Amministrazione stride ancor di più se si evidenzia che il Servizio PC è peraltro abituato a confrontarsi con assicurati non cogniti della materia e delle relative regole. A suffragio del formalismo eccessivo attuato dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale rileva ancora che sei giorni dopo l'invio del "ricorso", il 20 dicembre 2007 (doc. A2), l'assicurato ha inoltrato alla competente autorità uno scritto intitolato "aggiunta all'opposizione" e, facendo espresso riferimento "alla mia opposizione del 14 dicembre 2007", ha fatto presente che nella tabella di calcolo allegata alla decisione formale del 26 novembre 2007 non erano state inserite le spese di manutenzione di Fr. 2'042.- alla voce fabbisogno. Pur dando atto che questo complemento si sia verosimilmente incrociato con la comunicazione del 18 dicembre 2007 (doc. B1) della Cassa di compensazione, che faceva notare all'assicurato che avrebbe dovuto introdurre un'opposizione e non un ricorso, non va tuttavia dimenticato che perfino nella risposta di causa l'Amministrazione ha insistito su questo (inesistente) vizio procedurale. Essa è quindi incorsa in un manifesto ed inutile formalismo, ritenuto che, poi, a tutti gli effetti, ha considerato l'atto del 14 dicembre 2007 come un'opposizione ed ha proceduto chiedendo all'insorgente se intendeva mantenerla. 3. L'Amministrazione, a seguito del ricorso/opposizione del 14 dicembre 2007 dell'assicurato, ha comunicato allo stesso, il 18 dicembre, sostanzialmente la possibilità di procedere con una reformatio in pejus, per il possibile superamento di reddito superiore a quello attuale e quindi un ulteriore rifiuto della PC. Pertanto, la Cassa di compensazione ha invitato l'assicurato a comunicarle se intendeva ancora "mantenere questa ulteriore l'opposizione, tenuto conto che dovremo procedere

alle perizie tecniche su tutta la sua sostanza data in donazione " (doc. B1). Malgrado la pendenza del gravame 20 gennaio 2008 davanti a questo Tribunale, il 6 febbraio 2008 (doc. 218) la Cassa di compensazione ha - erroneamente - ugualmente proseguito nel suo iter, sollecitando l'assicurato a pronunciarsi entro 20 giorni in merito al paventato peggioramento della sua situazione e quindi ad esprimere la sua volontà se mantenere o no l'opposizione del 14 dicembre 2007. L'opponente ha diritto, in virtù del diritto d'essere sentito derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., d'essere informato su un'eventuale riforma della decisione presa a suo discapito ed anche, conformemente alle regole della buona fede, d'essere informato sulla possibilità di ritirare la sua opposizione (SVR 2006 IV Nr. 13 consid. 6.1, DTF 122 V 167 consid. 2). Sulla tematica dell'emanazione di una decisione su opposizione a sfavore dell'opponente si è pronunciato il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) con DTF 131 V 414, affermando che l'art. 12 cpv. 2 OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius), ma deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale. D'avviso di questo Tribunale, l'errato agire dell'Amministrazione risiede nel fatto che essa, senza prima procedere alle menzionate perizie tecniche sulla sostanza che il ricorrente e la moglie hanno a suo tempo donato ai figli e quindi senza disporre di dati ed elementi certi come pure avere prima formulato tutti i necessari calcoli per definire il diritto dell'assicurato alle PC, ha comunque anticipato all'opponente un assodato esito negativo della sua richiesta di prestazioni complementari, entrando così nel merito della questione senza però prima esaminarla in concreto. Invece di prendere specifica posizione sull'opposizione del 14 dicembre 2007, spiegando nel dettaglio i motivi per i quali - se del caso - non poteva accogliere le censure sollevate dall'interessato e, anzi, a seguito di ulteriori accertamenti sulla sostanza, preannunciare un peggioramento (reformatio in pejus) della situazione definita il 26 novembre 2007, la Cassa di compensazione si è limitata ad avvisare l'assicurato di un sicuro - ancorché senza alcun dato certo a disposizione - sempreché generico, rifiuto della prestazione complementare. Un corretto procedere, che non avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'assicurato, doveva portare la Cassa ad invitare quest'ultimo a pronunciarsi su un nuovo calcolo delle PC e quindi ad eventualmente ritirare le sue opposizioni del 14 e del 20 dicembre 2007 qualora la sua situazione fosse peggiorata. Tutto ciò doveva tuttavia avvenire soltanto dopo avere avuto tutti i necessari dati a disposizione, quindi dopo avere fatto eventualmente esperire le perizie tecniche preannunciate nello scritto del 18 dicembre 2007. In seguito, sulla scorta dei risultati ottenuti, l'Amministrazione doveva ricalcolare il diritto alle PC del ricorrente e sottoporgli i nuovi importi del fabbisogno e del reddito non privilegiato. A quel momento, e solo allora, la Cassa doveva dargli modo di conoscere i nuovi elementi accertati e di valutare, scientemente, se era eventualmente opportuno ritirare le citate opposizioni. Va ricordato, ad ogni buon conto, che la Cassa di compensazione può modificare la sua precedente decisione alla luce di elementi nuovi riferiti alla valutazione peritale degli immobili donati, così come già anticipato all'opponente con la reformatio in

pejus , soltanto pro futuro , mentre la situazione fissata in precedenza non può più essere modificata a suo discapito. Alla luce di quanto precede, gli atti vanno rinviati all ' Amministrazione affinché, dopo avere esperito tutti gli accertamenti che essa riterrà opportuni, sottoponga all ' assicurato una dettagliata e chiara situazione del suo diritto alla PC. Se il risultato raggiunto dalla Cassa comporterà un peggioramento del diritto di RI 1 alla prestazione complementare, in virtù dell ' art. 12 cpv. 2 OPGA essa gli segnalerà questa circostanza, come pure la possibilità di ritirare le sue opposizioni. Qualora, invece, la Cassa di compensazione dovesse giungere a concedere un diritto alle PC, essa dovrà emanare una decisione su opposizione, contro cui l ' assicurato potrà comunque, semmai, ricorrere davanti a questo Tribunale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.